

SETTORE

MANOVRE

LE ALTRE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO RILANCIO”

RIFERIMENTI

- DL n. 34/2020

IN SINTESI

Dopo aver analizzato le disposizioni contenute nel recente c.d. “Decreto Rilancio” riguardanti:

- la ripresa dei versamenti/adempimenti sospesi dal c.d. “Decreto Cura Italia” e dal c.d. “Decreto liquidità”;*
 - l'estensione ai mesi di aprile / maggio 2020 delle indennità previste a favore di determinate categorie di soggetti;*
 - la nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico;*
 - la “revisione” ed estensione ad altre tipologie di spese degli specifici benefici collegati alla sanificazione dei luoghi di lavoro / acquisto di dispositivi di protezione;*
- si propone, di seguito, una sintesi delle “altre” novità, tra le quali si segnala:*
- il credito d’imposta per l’aumento del capitale sociale;*
 - il “nuovo” bonus canoni di locazione degli immobili, alternativo a quello introdotto dal c.d. “Decreto Cura Italia”;*
 - la sterilizzazione dall’aumento delle aliquote IVA dal 2021.*

Nell'ambito del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sul S.O. n. 21/L alla G.U. 19.5.2020, n. 128 **in vigore dal 19.5.2020**, oltre alle specifiche disposizioni relative:

- alla ripresa dei versamenti / adempimenti sospesi dal DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" e dal DL n. 23/2020, c.d. "Decreto liquidità"
- all'estensione ai mesi di aprile / maggio 2020 delle indennità previste a favore di lavoratori autonomi, co.co.co., coltivatori diretti, artigiani, commercianti, ecc.
- alla nuova detrazione, pari al 110% delle spese sostenute, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma;
- alla "revisione" ed estensione ad altre tipologie di spese degli specifici benefici collegati alla sanificazione dei luoghi di lavoro / acquisto di dispositivi di protezione

Il Legislatore ha introdotto ulteriori previsioni, di seguito esaminate.

DONAZIONI ANTI SPRECO - Art. 10

Con la sostituzione della lett. d-bis) introdotta dall'art. 71-bis, DL n. 18/2020 è stato rivisto l'elenco dei prodotti agevolati di cui all'art. 16, comma 1, Legge n. 166/2016, concernente "la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi".

In particolare l'elenco ora prevede i seguenti beni:

- prodotti tessili
- abbigliamento
- mobili
- componenti di arredo
- giocattoli
- materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione
- elettrodomestici ad uso civile e industriale
- televisori / personal computer / tablet / e-reader / altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzabili o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni / vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari.

IRAP: SALDO 2019 / ACCONTO 2020 - Art. 24

Le disposizioni relative al saldo IRAP 2019 e alla prima rata dell'acconto 2020 sono state esaminate nell'ultima circolare.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - Art. 25

Le disposizioni relative al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di imprese / lavoratori autonomi / soggetti titolari di reddito agrario in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 sono state nell'ultima circolare inerente.

CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO DI CAPITALE

È previsto il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l'aumento di capitale** delle seguenti società:

- spa;
 - sapa;
 - srl, anche semplificate;
 - società cooperative;
 - società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001;
 - società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003;
- aventi sede legale / amministrativa in Italia.

Sono **esclusi** dall'agevolazione in esame i soggetti di cui all'art. 162-bis, TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione) e le società assicurative.



L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta **non può eccedere € 2 milioni**. La partecipazione "riveniente" dal conferimento va **posseduta fino al 31.12.2023**.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione in esame è richiesto che le predette società, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese:

- presentino nel 2019 ricavi ex art. 85, lett. a) e b), TUIR, **superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni**;
- abbiano subito, a causa dell'emergenza "COVID-19", una **riduzione complessiva dei ricavi** dei mesi di **marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 in misura non inferiore al 33%**;
- abbiano deliberato ed "eseguito" dal 20.5 ed entro il 31.12.2020 un **aumento di capitale a pagamento, integralmente versato**.

La **distribuzione di riserve** prima del 31.12.2023 da parte della società oggetto del conferimento in esame comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo di restituzione di quanto detratto, maggiorato degli interessi legali.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente / indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelli successivi fino al competo utilizzo;
- è **utilizzabile in compensazione** tramite il mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.

A tal fine **non operano** i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

- **non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP**;
- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR**.

CREDITO D'IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE ECCEDENTI IL PATRIMONIO NETTO

Alle predette società che rispettano altresì i seguenti requisiti:

- al 31.12.2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamenti UE n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014;
- presentano una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione UE;
- non si trovano nelle condizioni ostante di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 in materia di leggi antimafia;
- nei confronti degli amministratori / soci / titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in materia di imposte sui redditi / IVA nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 7/2000 (interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni);

è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio 2020, un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

La **distribuzione di riserve** prima dell'1.1.2024 da parte della società comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo di restituire l'importo, maggiorato degli interessi legali.

Il credito d'imposta:

- è **utilizzabile in compensazione nel mod. F24** a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. A tal fine **non operano** i limiti di:
 - € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;**
- **non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi** / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.



Il credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro e quello del 50% delle perdite sono tra loro cumulabili.

Le disposizioni attuative delle novità sopra esposte sono demandate al MEF.



L'efficacia delle novità in esame è **subordinata all'autorizzazione della Commissione UE**.

BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI - Art. 28

È previsto uno specifico credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo **pari al 60% dell'ammontare del canone mensile** di locazione / leasing / concessione di **immobili ad uso non abitativo** utilizzati per lo svolgimento della attività (industriale / commerciale / artigianale / agricola / di interesse turistico / professionale). Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni.



Per le strutture alberghiere / agrituristiche non opera il predetto limite dei ricavi / compensi 2019.

Merita evidenziare che il bonus spetta anche ai seguenti soggetti:

- enti non commerciali;
- enti del Terzo settore (ETS);
- enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'agevolazione in esame:

- è prevista nella **misura del 30%** in caso di contratti di **servizi a prestazioni complesse / affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività stessa;
- è commisurata all'importo **pagato nel 2020** con riferimento ai mesi di **marzo / aprile / maggio**, a condizione che il locatore, se esercente attività economica, abbia **subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del 2019.



Per le **strutture turistico ricettive con attività solo stagionale** l'agevolazione è commisurata all'importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **aprile / maggio / giugno**;

- è utilizzabile nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, ovvero in compensazione nel mod. F24, successivamente al pagamento dei canoni;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

Non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.



L'agevolazione **non è cumulabile** con il c.d. "Bonus negozi e botteghe" di cui all'art. 65, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", in relazione alle medesime spese.

DETRAZIONE IRPEF INVESTIMENTI PMI / START-UP INNOVATIVE - Art. 38, commi da 7 a 9

Con l'introduzione:

- dell'art. 29-bis, DL n. 179/2012 (start-up innovative);
- del comma 9-ter all'art. 4, DL n. 3/2015 (PMI innovative);

è prevista una **detrazione IRPEF pari al 50% della somma versata** a favore del contribuente che investe nel capitale sociale di una o più PMI / start-up innovative.



L'investimento può essere effettuato direttamente / mediante Organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in PMI / start-up innovative.

Va evidenziato che:

- l'agevolazione è riconosciuta:
 - con riferimento alle somme investite in PMI / start-up innovative iscritte nell'apposita Sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell'investimento;
 - nel rispetto dei limiti individuali fissati per gli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;
- l'investimento detraibile:
 - non può eccedere la somma di € 100.000 per ciascun periodo d'imposta;
 - deve essere mantenuto per un periodo minimo di 3 anni.

In caso di cessione anticipata (anche parziale) dell'investimento il contribuente, oltre a decadere dal beneficio, è tenuto a restituire quanto detratto maggiorato degli interessi legali.

Le disposizioni attuative delle agevolazioni in esame sono demandate al MISE.

MAXI AMMORTAMENTO - Art. 50

Relativamente al c.d. "maxi ammortamento", ossia alla possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing, è prorogato **dal 30.6 al 31.12.2020** il termine per la consegna dei beni per i quali entro il 31.12.2019 è stato accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

INDENNITÀ - Artt. 75, 78, 84, 86 e 98

Le disposizioni relative alle indennità e alla relativa cumulabilità riconosciute a favore di:

- professionisti / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS;
- artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali, compresi agenti / rappresentanti di commercio;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori del settore agricolo;
- lavoratori stagionali / intermittenti / autonomi occasionali / venditori porta a porta;
- lavoratori dello spettacolo (art. 38);
- lavoratori dipendenti / autonomi che hanno cessato, ridotto, sospeso l'attività / rapporto di lavoro, utilizzando il c.d. "Fondo per il reddito di ultima istanza";
- collaboratori sportivi;

sono state esaminate nell'ultima circolare inerente.

SCADENZA DURC E SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - Art. 81

Con la modifica del comma 2 dell'art. 103, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", è previsto che i documenti di regolarità contributiva (**DURC**) con scadenza nel periodo 31.1.2020 - 15.4.2020 **sono validi fino al 15.6.2020**. Si rammenta che il citato comma 2:

- prevede che  "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati ... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";
- come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.5.2020, n. 11/E si applica anche  "alle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati, di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28.7.2003 e alla Circolare esplicativa 23.11.2006, n. 35/E, in scadenza nel periodo compreso tra il 31.1 e il 31.7.2020 che, pertanto, restano valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".

CREDITI D'IMPOSTA SANIFICAZIONE / ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO / ACQUISTO DPI - Artt. 95, 120 e 125

Le disposizioni relative:

- alla promozione da parte dell'INAIL di **interventi straordinari** destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane / agricole / agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso **l'acquisto di**:

- apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- sistemi / strumenti di controllo dell'accesso nei luoghi di lavoro / DPI;
- al riconoscimento di un credito d'imposta pari all'**60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000**, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19;
- all'abrogazione delle agevolazioni di cui agli artt. 65, DL n. 18/2020 e 30, DL n. 23/2020 e al contestuale riconoscimento **a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti)** di un credito d'imposta pari al **60%** (fino ad un **massimo di € 60.000** per ciascun beneficiario) delle spese sostenute **nel 2020** per:
 - la **sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati**;
 - l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi** atti per garantire la salute di lavoratori / utenti.

NUOVA DETRAZIONE 110% - Art. 119

Le disposizioni relative alla **nuova detrazione, pari al 110%** delle spese sostenute, spettante per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, nonché per una serie di interventi effettuati contestualmente a quelli espressamente individuati dalla norma.

TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D'IMPOSTA / SCONTI IN FATTURA - Art. 121

Le disposizioni relative alla possibilità, per il beneficiario della detrazione, di optare per la **cessione del credito** ovvero per il c.d. **“sconto in fattura”** in luogo della fruizione diretta della detrazione spettante per le spese sostenute relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio / efficienza energetica / adozione di misure antisismiche ecc.

CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA EMERGENZA COVID-19 - Art. 122

Nel **periodo 19.5.2020 - 31.12.2021**, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 **possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione** (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

La cessione, oltre ai crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, ex art. 120 del Decreto in esame e per la sanificazione degli ambienti di lavoro / acquisto dispositivi di protezione DPI, ex art. 125 del Decreto in esame, riguarda i seguenti bonus:

- c.d. “Bonus negozi e botteghe”, ex art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”;
- credito d'imposta canoni di locazione di immobili, ex art. 28 del Decreto in esame.

Va evidenziato che:

- il cessionario **utilizza il credito ceduto**:
 - anche in compensazione nel mod. F24;
 - con le medesime modalità previste per il cedente;
- la quota di credito **non utilizzata** nell'anno **non può essere**:
 - utilizzata negli anni successivi;
 - richiesta a rimborso;

Non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

STERILIZZAZIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA - Art. 123

È previsto **dal 2021** il mantenimento dell'**aliquota IVA ridotta del 10%** e dell'**aliquota IVA ordinaria del 22%** (di fatto sono state sopprese le clausole di salvaguardia che prevedevano l'aumento delle aliquote IVA).

TRATTAMENTO IVA CESSIONI BENI CONTENIMENTO COVID-19 - Art. 124

Con l'aggiunta del n. 1-ter.1 alla Tabella A, parte II-bis, DPR n. 633/72 è prevista l'applicazione dell'**aliquota IVA del 5% alle cessioni dei seguenti beni**:



"ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo".

Al fine di contenere l'emergenza epidemiologica COVID-19 è previsto che le **cessioni dei suddetti beni effettuate entro il 31.12.2020** sono **esenti IVA con diritto alla detrazione dell'IVA** sugli acquisti ai sensi dell'art. 19, DPR n. 633/72.

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI - Artt. 126 e 127

Le disposizioni relative alla proroga al 16.9.2020 della **ripresa dei termini** di versamento tributari e contributivi la cui sospensione è stata disposta dal DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" nonché dal DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".

"BONUS RENZI" 80 € - Art. 128

Il credito pari a € 80 di cui all'art. 13, comma 1-bis, TUIR (c.d. "Bonus Renzi") spettante fino al 30.6.2020 e il trattamento integrativo pari a € 100 di cui all'art. 1, DL n. 3/2020 spettante dall'1.7.2020 ai lavoratori dipendenti in possesso degli specifici requisiti sono **riconosciuti anche in caso di incipienza** dovuta al minor reddito di lavoro dipendente 2020 per effetto dell'emergenza COVID-19.



Il datore di lavoro riconosce al dipendente i predetti benefici assumendo la **retribuzione contrattuale spettante in assenza dell'emergenza COVID-19** (anziché le somme percepite in base alle misure di sostegno ex artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia").

Il bonus non percepito nel periodo in cui il dipendente ha beneficiato delle citate misure di sostegno al lavoro (artt. da 19 a 22, DL n. 18/2020) è corrisposto dal datore di lavoro *“a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio”*.

IVAFE E SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE - Art. 134

A seguito dell'estensione dell'applicazione dell'IVAFE ai **soggetti diverse dalle persone fisiche** (enti non commerciali e società semplici / equiparate) ad opera della Finanziaria 2020, con la modifica dell'art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, per tali soggetti è fissata:

- a € 100 l'imposta per i c/c e libretti di risparmio;
- a € 14.000 la misura massima dell'imposta dovuta.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Art. 137

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'**1.7.2020**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.9.20120** il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'11% rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

ALIQUOTE E TARFFE IMU / TARI - Art. 138

A seguito dell'abrogazione:

- del comma 683-bis dell'art. 1, Legge n. 147/2013 (relativo al termine del 30.4.2020 previsto per l'approvazione delle tariffe / regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva da parte dei Comuni);
- del comma 4 dell'art. 107, DL n. 18/2020 (che prevede il differimento al 30.6.2020 del predetto termine di cui al citato comma 683-bis);
- del comma 779 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 (che dispone, per il 2020, che i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, ma comunque entro il 30.6.2020);

l'allineamento dei termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI / IMU con il termine relativo al bilancio di previsione (**31.7.2020**).

DIFFERIMENTO ATTIVAZIONE REGISTRATORE TELEMATICO - Art. 140

Modificando l'art. 2, comma 6-ter, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che i soggetti obbligati a memorizzare / trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate a decorrere dall'1.1.2020 (tramite un registratore telematico), possono effettuare la **trasmissione dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (anziché entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione) **fino al 31.12.2020**, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

A seguito della nuova disposizione **fino al 31.12.2020** è possibile continuare ad emettere scontrino fiscale tramite il registratore di cassa in uso / ricevuta fiscale cartacea, utilizzando le apposite funzioni disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate per l'invio dei corrispettivi giornalieri.

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI AL STS

Modificando il comma 6-quater del citato art. 2 è altresì disposto che i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno **adempiere all'invio telematico dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate effettuando solo l'invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS** mediante RT (o sistemi con medesime caratteristiche di inalterabilità e sicurezza dei dati) **dall'1.1.2021** (anziché dall'1.7.2020).

PROROGA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - Art. 141

È disposta la **proroga dall'1.7.2020 all'1.1.2021** della lotteria degli scontrini.

BOZZE PRECOMPILETTATE IVA - Art. 142

Con la modifica dell'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 è prevista la **proroga**, con riferimento alle operazioni IVA effettuate dall'1.1.2021 (in precedenza 1.7.2020), **dell'avvio sperimentale** da parte dell'Agenzia delle Entrate della predisposizione delle **bozze dei registri IVA / LIPE / mod. IVA**.

PROROGA PROCEDURA AUTOMATIZZATA LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO - Art. 143

In base all'art. 12-novies, DL n. 34/2019 per il calcolo dell'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti di cui all'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo SdI, l'Agenzia delle Entrate integra le fatture non recanti l'assolvimento dell'imposta di bollo mediante procedure automatizzate.

Con la modifica del citato art. 12-novies è previsto che la suddetta disposizione è **applicabile alle fatture inviate al SdI dall'1.1.2021**, in luogo delle fatture inviate dall'1.1.2020.

VERSAMENTI CONTROLLO AUTOMATIZZATO / FORMALE DICHIARAZIONI - Art. 144

Le disposizioni relative ai versamenti delle somme riferite alle **comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari**, ai sensi degli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 462/97, collegati ai **controlli automatizzati** ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai **controlli formali** delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 sono state esaminate nell'ultima circolare inerente.

SOSPENSIONE COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI A RUOLO - Art. 145

Per il 2020 in sede di erogazione dei rimborsi fiscali **non è applicabile la compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto ruolo** di cui all'art. 28-ter, DPR n. 602/73.

AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE IL MOD. F24 - Art. 147

È previsto, **per il 2020**, l'aumento **da € 700.000 a € 1 milione** del limite annuo dei crediti d'imposta / contributi compensabili mediante mod. F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ISA - Art. 148

Per il 2020 e 2021, al fine di:

- considerare gli **effetti di natura straordinaria** della crisi economica e dei mercati causati dall'emergenza "coronavirus",
- prevedere **ulteriori cause di esclusione dall'applicazione degli ISA**;

è disposta l'introduzione, senza aggravii dichiarativi per i contribuenti, di misure volte ad adeguare la normativa ISA, attraverso la **massima valorizzazione delle informazioni già a disposizione** dell'Agenzia delle Entrate. In particolare è prevista:

- la **definizione** (da parte di SOSE) **di specifiche metodologie** per l'applicazione degli Indici, basate su analisi ed elaborazioni **utilizzando direttamente le banche dati già a disposizione**;
- l'individuazione di **ulteriori dati / informazioni** necessari per **migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale**;

E altresì previsto il **differimento dei termini**:

- **di approvazione** degli ISA al **31.3** (anziché 31.12 del periodo d'imposta per il quale sono applicati);
 - **di integrazione** degli ISA al **30.4** (anziché 28.2);
- dell'anno successivo a quello di applicazione.

DEFINIZIONE STRATEGIE DI CONTROLLO

Il comma 14 dell'art. 9-bis, DL n. 50/2017 dispone che:



*“l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire **specifiche strategie di controllo** basate su analisi del rischio di evasione fiscale, **tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti** derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria”.*

A seguito delle **difficoltà correlate al primo periodo di applicazione degli ISA** (2018) e degli effetti sull'economia e sui mercati dell'emergenza “coronavirus”, il comma 2 dell'art. 148, DL n. 34/2020, dispone che nella **definizione delle strategie di controllo** basate sull'analisi di rischio evasione di cui al citato comma 14, l'**Ufficio**:

- **per il 2018** tiene conto **anche del livello di affidabilità derivante dall'applicazione degli Indici per il successivo periodo d'imposta** (2019). In altre parole l'Ufficio nel definire le strategie di controllo del 2018 **terrà conto anche dei risultati ISA relativi al 2019**;
- **per il 2020**, tiene conto anche del livello di affidabilità **“più elevato”** derivante dall'applicazione degli ISA relativi al 2018 e 2019.

SOSPENSIONE VERSAMENTI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, ECC.

Art. 149

Le disposizioni relative:

- alla **proroga al 16.9.2020** dei **termini di versamento** delle somme in scadenza nel periodo 9.3- 31.5.2020 dovute a seguito degli atti di accertamento con adesione / conciliazione, ecc;
- alla **sospensione dei termini di versamento** delle somme in scadenza nel periodo 9.3 - 31.5.2020 relativa alle somme rateizzate dovute per le **definizioni agevolate** di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019” (definizione agevolata dei PVC, ecc.).

TEMPORANEA INAPPLICABILITÀ SOSPENSIONE PAGAMENTI P.A. - Art. 153

Nel periodo di sospensione 8.3 - 31.8.2020 (21.2 - 31.8.2020 per i Comuni della zona rossa di prima istituzione) individuato dall'art. 68, comma 1 e 2-bis, DL n. 18/2020, **non si applicano le disposizioni dell'art. 48-bis**, DPR n. 602/73 in base alle quali le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

Le verifiche già effettuate, anche in data antecedente al suddetto periodo di sospensione, per le quali l'Agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento ai sensi dell'art. 72-bis, DPR n. 602/73 restano prive di effetto e le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono al pagamento del beneficiario.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI - Art. 154

Le disposizioni relative alla **proroga** dal **31.5 al 31.8.2020** del versamento delle somme derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione / **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010, ecc.

RIPARTO 5% IRPEF - Art. 156

Per anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione della **destinazione del 5% dell'IRPEF** relativa al 2019, è previsto che nella ripartizione delle risorse non si tiene conto delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8, DPR n. 322/98 (dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza, dichiarazioni integrative per correggere errori / omissioni).

Gli elenchi dei enti ammessi / esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 31.7.2020 e il contributo è erogato dalle competenti Amministrazioni entro il 31.10.2020.

PROROGA NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI, DI IRROGAZIONE SANZIONI, ECC. - Art. 157

Sono emessi entro il 31.12.2020 e notificati nel periodo 1.1 - 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi gli atti di accertamento / contestazione / irrogazione delle sanzioni / recupero dei crediti di imposta / liquidazione / rettifica e liquidazione, per i quali i **termini di decadenza**, calcolati senza tener conto della sospensione di cui all'art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, **scadono nel periodo 8.3 - 31.12.2020**.

Inoltre è disposto che **dall'8.3 non saranno effettuati gli invii** dei seguenti atti / comunicazioni / inviti elaborati o emessi (anche se non sottoscritti), entro il 31.12.2020:

- **comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari** collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
- inviti all'adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA di cui all'art. 21-bis, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'art. 23, comma 21, DL n. 98/2011.

Tali atti / comunicazioni / inviti sono **notificati / inviati / messi a disposizione nel periodo compreso 1.1 - 31.12.2021**, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, comma 640, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) che individua il termine di notifica della cartella di pagamento / accertamento / liquidazione in materia di imposta di registro nonché di imposta sulle successioni e donazioni in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione periodica, di regolarizzazione dell'errore / omissione.

CARTELLE DI PAGAMENTO

I **termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento** previsti dall'art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 e fissati rispettivamente entro il 31.12:

- del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica / ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis, DPR n. 600/73, nonché del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20, TUIR in materia di TFR / prestazioni pensionistiche;

- del 4° successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale di cui all'art. 36-ter, DPR n. 600/73;
- sono **prorogati di un anno** relativamente alle:
- dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
 - dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi dei citati artt. 19 e 20, TUIR;
 - dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter, DPR n. 600/73.

CUMULABILITÀ SOSPENSIONI TERMINI PROCESSUALI - Art. 158

È previsto che la sospensione per il periodo 9.3 - 11.5.2020 dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali è **cumulabile** con la sospensione del termine di impugnazione, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza previsto dalla procedura di accertamento con adesione.

PRESENTAZIONE DEL MOD. 730 “SENZA SOSTITUTO” - Art. 159

Con **esclusivo riferimento al 2019**, i titolari di redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui all'art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi con le modalità previste dall'art. 51-bis, DL n. 69/2013, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.

In altre parole, pertanto, considerata l'emergenza COVID-19 che potrebbe determinare l'impossibilità / difficoltà per il sostituto d'imposta di effettuare il conguaglio derivante dalla presentazione del mod. 730/2020, la disposizione in esame prevede la **possibilità di presentare il mod. 730/2020 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio**.

Si rammenta che in tal modo, in presenza di dichiarazione “a credito”, il **rimborso viene effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate** anziché dal sostituto d'imposta.

“TAX CREDIT VACANZE” - Art. 176

Per il **2020** è previsto il riconoscimento di un credito, utilizzabile dall'1.7. al 31.12.2020, a favore dei nuclei familiari con un ISEE in corso di validità, ordinario / corrente **non superiore a € 40.000**, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da:

- **imprese turistiche ricettive;**
- **agriturismi;**
- **bed & breakfast.**

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il credito utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare spetta nella **misura massima** di:

- **€ 500** per ogni nucleo familiare;
- **€ 300** per i nuclei familiari composti da due persone;
- **€ 150** per quelli composti da una sola persona.

Ai fini del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:

- le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica / documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio / intervento / intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito in esame è fruibile nella misura:

- **del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto.**

Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 con la possibilità di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori / istituti di credito / intermediari finanziari;

- **del 20% in forma di detrazione d'imposta** in sede di dichiarazione dei redditi.

È altresì previsto che il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.

Non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall'art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Le modalità applicative della disposizione in esame sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO - Art. 177

A seguito degli effetti connessi all'emergenza COVID-19 **non è dovuta** la **prima rata IMU 2020** con riferimento:

- agli immobili adibiti a **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli **stabilimenti termali**;
- agli immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e agli immobili degli agriturismo, ai villaggi turistici, agli ostelli della gioventù, ai rifugi di montagna, alle colonie marine e montane, agli affittacamere per brevi soggiorni, alle case / appartamenti per vacanze, ai bed & breakfast, ai residence e dei campeggi, a condizione che i **relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

ESENZIONE TOSAP / COSAP - Art. 181

Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza CODIV-19, i **pubblici esercizi** di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono **esonerati nel periodo 1.5 - 31.10.2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97.

“BONUS PUBBLICITÀ” - Art. 186

Per il 2020, l'art. 186, DL n. 34/2020 **incrementa al 50%** l'importo degli investimenti ammessi al credito d'imposta c.d. “Bonus pubblicità” di cui al comma 1-ter, art. 57-bis, DL n. 50/2017, in luogo del 30% introdotto ad opera del DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”.

Per accedere all'agevolazione, come previsto dall'art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono **presentare un'apposita istanza telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2020 **va presentata dall'1.9 al 30.9.2020** (le comunicazioni trasmesse nel periodo 1.3 - 31.3.2020 restano valide).

RESA FORFETARIA GIORNALI - Art. 187

Per il 2020, in deroga al regime ordinario delle rese ex art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, è disposto che per il **commercio di quotidiani, periodici e relativi supporti integrativi**, ad eccezione di quelli pornografici e di quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, l'**IVA** va applicata in relazione al **numero** delle copie consegnate / spedite **diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95%** (anzichè dell'80%).

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO CARTA DEI GIORNALI - Art. 188

Per il 2020, a favore delle **imprese editrici di quotidiani e di periodici** iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) è riconosciuto un **credito d'imposta pari all'8%** della spesa sostenuta nel 2019 per **l'acquisto di carta utilizzata per la stampa delle testate edite**.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in esame **trovano applicazione** le disposizioni contenute nell'art. 4, commi da 182 a 186, Legge n. 350/2003, ossia:

- la spesa per l'acquisto della carta deve **risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici**;
- **sono escluse** dal beneficio le **spese per l'acquisto di carta** utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
 - quotidiani / periodici che contengono **inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50% dell'intero stampato**, su base annua;
 - quotidiani / periodici **non posti in vendita**, ossia non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
 - quotidiani / periodici **ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50% della loro diffusione**;
 - quotidiani / periodici **di pubblicità**, ossia diretti a pubblicizzare prodotti / servizi contraddistinti con il nome / altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivare l'acquisto;
 - quotidiani / periodici di **vendita per corrispondenza**;
 - quotidiani / periodici **di promozione delle vendite di beni / servizi**;
 - **cataloghi**, ossia pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti / servizi anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
 - **pubblicazioni aventi carattere postulatorio**, ossia finalizzate all'acquisizione di contributi / offerte / elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
 - quotidiani / periodici **delle Amministrazioni pubbliche / Enti pubblici**, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
 - quotidiani / periodici **contenenti supporti integrativi o altri beni** diversi da quelli definiti nell'art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, ai fini dell'ammissione al regime IVA speciale;
 - prodotti editoriali pornografici;
- il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito imponibile** e può essere fatto valere anche in compensazione tramite il mod. F24;
- l'ammontare della **spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta** vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa.

Per accedere all'agevolazione, come previsto dall'art. 1, DPCM n. 318/2004, i soggetti interessati devono **presentare un'apposita domanda**.



Il credito d'imposta **non è cumulabile** con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. n. 70/2017.

BONUS UNA TANTUM EDICOLE - Art. 189

Per il 2020, a favore degli **esercenti** (persone fisiche) **punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste**, non titolari di redditi da lavoro dipendente / pensione, è riconosciuto **un contributo “una tantum” fino a € 500** a titolo di sostegno per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza “coronavirus”. Il contributo:

- è concesso **previa presentazione di apposita istanza** al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. In caso di insufficienza delle risorse è prevista la ripartizione delle stesse in misura proporzionale;
- **non concorre alla formazione del reddito.**

La determinazione delle modalità / contenuti / documentazione richiesta e dei termini per la presentazione della domanda sono demandati al predetto Dipartimento.

CREDITO D'IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI - Art. 190

Per il 2020, a favore delle **imprese editrici di quotidiani e di periodici** iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), con **almeno 1 dipendente a tempo indeterminato**, è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 30% della spesa sostenuta nel 2019** per l'**acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività**.

La fruizione del credito d'imposta deve avvenire:

- nel rispetto dei limiti fissati per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;
- **previa presentazione di apposita istanza** al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria. In caso di insufficienza delle risorse è prevista la ripartizione delle stesse in misura proporzionale.

L'ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al **principio di competenza** ex art. 109, TUIR e l'**effettivo sostenimento** delle stesse va **attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità** delle dichiarazioni o da un Revisore legale dei conti.

L'agevolazione in esame:

- **è alternativa e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “*salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità*” dell'agevolazione stessa”;
- **non è cumulabile con il contributo** diretto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, di cui al D.Lgs. n. 70/2017.

Il credito d'imposta può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24** (utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate).

La determinazione delle modalità / contenuti / documentazione richiesta e dei termini per la presentazione della domanda sono demandati al predetto Dipartimento.

“BONUS MOBILITÀ” ACQUISTO MONOPATTINI / BICICLETTE ELETTRICHE - Art. 229

Con la modifica del comma 1 dell'art. 2, DL n. 111/2019 è prevista, a favore dei soggetti maggiorenni residenti in capoluoghi di Regione / Città metropolitane / capoluoghi di Provincia / Comuni con più di 50.000 abitanti, un'agevolazione (c.d. **“bonus mobilità”**) pari al **60% della spesa sostenuta nel periodo 4.5 - 31.12.2020** per:

- l'acquisto di:
 - **biciclette** (anche a pedalata assistita);
 - **veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica”**, ex art. 33-bis, DL n. 162/2019 (ad esempio, monopattini);
- l'utilizzo di **servizi di mobilità condivisa** ad uso individuale (escluse autovetture).



L'agevolazione:

- è concessa fino ad un **massimo di € 500**;
- può essere **richiesta per una sola volta**.

Merita evidenziare che il nuovo beneficio **è cumulabile** con il c.d. “bonus mobilità” previsto dal citato art. 2 per il 2021 a favore **dei residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria** in materia di qualità dell’aria (Procedure 10.7.2014, n. 2014/2147 e 28.5.2015, n. 2015/2043), ai quali spetta un contributo pari a:

- **€ 1.500** per ogni **autovettura** omologata **fino alla classe Euro 3 rottamata**;
 - **€ 500** per ogni **motociclo** omologato **fino alla classe Euro 2 / Euro 3 a due tempi rottamato**;
- per l’acquisto, **entro i successivi 3 anni** e anche a favore di persone conviventi, di:
- **abbonamenti al trasporto pubblico** (locale e regionale);
 - **biciclette anche a pedalata assistita**;
 - **veicoli per la mobilità personale “a propulsione prevalentemente elettrica”**, ex art. 33-bis, DL n. 162/2019 (ad esempio, monopattini);

ovvero per l’utilizzo di **servizi di mobilità condivisa** ad uso individuale.



Si rammenta che il bonus in esame **non costituisce** reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

Le disposizioni attuative delle agevolazioni in esame sono demandate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO - Art. 244

È previsto l’aumento del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (Abruzzo / Basilicata / Calabria / Campania / Molise / Puglia / Sardegna / Sicilia) di cui all’art. 1, comma 200, Legge n. 160/2019.

In particolare, l’agevolazione (in precedenza nella misura unica del 12%) è ora prevista nelle seguenti misure:

- **25% per le grandi imprese**, ossia con:
 - almeno 250 occupati;
 - fatturato annuo pari o superiore a € 50 milioni / bilancio pari o superiore a € 43 milioni;
- **35% per le medie imprese**, ossia con:
 - almeno 50 occupati;
 - fatturato annuo pari o superiore a € 10 milioni;
- **45% per le piccole imprese**, ossia con:
 - meno 50 occupati;
 - fatturato annuo / bilancio non superiore a € 10 milioni.



Le nuove aliquote maggiorate sono applicabili nel rispetto di limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014.